

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		Proposte di legge (Discussione e rinvio):
PRESIDENTE	839	TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2663);
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		MAZZONI ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione. (2682).
SCALIA ed altri: Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (3879)	840	PRESIDENTE
PRESIDENTE	840, 842	DE MARZI FERNANDO, <i>Relatore</i>
SCALIA VITO, <i>Relatore</i>	840, 841, 842	NEGRONI
FRANCO RAFFAELE	849	VENEGONI
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	840, 842	REPOSSI
REPOSSI	841, 842	CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>
Disegno e proposta di legge (Rinvio):		
Divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio. (3922);		La seduta comincia alle 17,35.
MERLIN ANGELINA e DE LAURO ANNA: Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano. (37);		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
RE GIUSEPPINA ed altri: Divieto di licenziamento per causa di matrimonio. (1166)	842	(È approvato).
PRESIDENTE	842	Inversione dell'ordine del giorno.
		PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una richiesta da parte dell'onorevole Scalia, tendente ad invertire l'ordine del giorno, nel senso di dare la precedenza, nel-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1962

la discussione, alla proposta di legge numero 3879, d'iniziativa degli onorevoli Scalia ed altri.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri: Istituzione di comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (3879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3879, d'iniziativa degli onorevoli deputati Scalia, Armato, Sinesio, Gitti, Zanibelli, Pavan, Donat-Cattin, Colleoni, Biaggi Nullo, concernente l'istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni.

Nell'assenza del Relatore, onorevole Gitti, prego il presentatore, onorevole Scalia, di riferire sulla proposta di legge.

SCALIA VITO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sulla proposta di legge n. 3879, da me presentata in unione ad altri onorevoli colleghi, credo vi sia unanimità di consensi, ivi compreso quello del Governo, dato che quando si trattò in questa Commissione di chiedere il suo passaggio dalla sede referente a quella legislativa, dichiarò autorevolmente nella persona del Ministro del lavoro che, oltre ad essere d'accordo sul passaggio alla sede legislativa, era anche d'accordo sul contenuto di merito della proposta stessa.

Con questa proposta si stabilisce che presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro siano istituiti dei Comitati provinciali consultivi, in analogia a quelli già funzionanti presso altri enti previdenziali.

Aggiungo che avrei voluto evitare il ricorso alla proposta di legge, per risolvere invece il problema con un atto amministrativo puro e semplice di ordine interno, cioè con una delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L.; però si è dovuto constatare che, a differenza dell'I.N.A.M. e dell'I.N.P.S., la legge istitutiva dell'I.N.A.I.L. non prevede la formazione di Comitati consultivi provinciali; e così si è dovuti ricorrere, per ragioni di forza maggiore, alla proposta di legge. Devo dire ancora che, per evitare al minimo le discussioni, contestazioni e controproposte mi sono limitato a far mie ed inserire nella proposta di legge le disposizioni

già contenute nelle leggi istitutive dell'I.N.A.M. e dell'I.N.P.S., per cui non ho fatto altro che riproporre formule già passate al vaglio del legislatore e che debbono permettere agli organi interni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni la istituzione dei Comitati stessi. Aggiungerò ancora che, per fortunata coincidenza, all'I.N.A.I.L. d'accordo con tutti i rappresentanti dei lavoratori abbiamo già — ancor prima dell'entrata in vigore della legge — approvato l'atto amministrativo con il quale si istituiscono e si applicano i comitati provinciali; per cui l'approvazione pura e semplice della legge provocherà l'entrata in vigore della delibera già approvata dall'Istituto.

Ecco perché mi sono permesso di chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, nella speranza che la legge possa essere sollecitamente approvata.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Scalia e dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCO RAFFAELE. Ci associamo ai voti del Relatore e presentatore della proposta di legge affinché l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni possa avere al più presto queste Commissioni presso le sedi provinciali, per una maggiore salvaguardia della salute dei lavoratori e per un maggiore interessamento a tutti i problemi che riguardano l'infortunistica.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è sostanzialmente favorevole alla proposta di legge; propone, però, delle modificazioni che, seppur non sostanziali, ripeto, sono certamente ampie, dal momento che concernono una nuova formulazione del testo del provvedimento.

In sede di esame degli articoli, illustrerò tale nuova formulazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati provinciali consultivi.

I Comitati sono composti di rappresentanti delle categorie professionali e delle Amministrazioni dello Stato più direttamente interessate, nonché del dirigente della Sede provinciale dell'Istituto.

Per ciascuno dei predetti componenti è nominato un supplente.

La composizione numerica e settoriale dei Comitati è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal dirigente della sede provinciale dell'Istituto ».

Da parte del Governo è stato proposto il seguente articolo, sostitutivo dell'articolo 1:

« Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.

I Comitati sono composti :

1°) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nella proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione e nel numero stabilito, per ciascuna sede e per ciascun settore produttivo, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato esecutivo dell'Istituto in relazione alla importanza che, nelle singole provincie, hanno le varie attività produttive più direttamente interessate alle assicurazioni gestite dall'Istituto medesimo;

2°) da un funzionario degli Organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) dal medico provinciale;

4°) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che presiede il Comitato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un impiegato della sede dell'Istituto.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria per i membri di cui al punto 1) del precedente comma 1°), ed in conformità alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del comma medesimo.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione ».

REPOSSI. Le osservazioni che in merito all'articolo 1 intendevo fare sono assorbite dalla proposta governativa.

Da un punto di vista giuridico, infatti, la composizione dei Comitati non può essere lasciata all'Istituto, bensì deve essere fissata dalla legge.

SCALIA VITO, *Relatore*. Onorevole Presidente, debbo manifestare la mia perplessità

per il genere di emendamenti proposto dal Governo. Il provvedimento, così come da me articolato, propone delle formulazioni di carattere generale, lasciando i dettagli della composizione, od altro, alla deliberazione degli organi dell'istituto.

La precisa indicazione della composizione dei Comitati consultivi, quale risulta dagli emendamenti del Governo, contrasta, a mio avviso, con alcuni principi di ordine generale.

Ora, non vi è chi non veda che se le direzioni provinciali debbono essere vigilate, nel senso più democratico della parola, dalle Commissioni consultive, queste ultime non avrebbero più motivo di esistere se dovessero essere presiedute dal Direttore provinciale dell'I.N.A.I.L.

Il Direttore provinciale potrebbe, tutt'al più, assolvere alle funzioni di segretario dei comitati consultivi, ma il Presidente deve essere un rappresentante delle categorie produttive, le quali tramite suo devono avere la possibilità di seguire da vicino la complessa attività dell'istituto.

Proseguendo nell'esame del nuovo testo, aggiungo ancora che non comprendo il motivo di questa specie di composizione « a soffiato » della Commissione, con la « rappresentanza proporzionale dei lavoratori per ciascuna sede e ciascun settore produttivo ». Questo dovrebbe significare, mi pare, che mentre a Potenza il Comitato provinciale sarebbe composto di otto persone, a Foggia di 10, a Milano i suoi componenti sarebbero forse ventiquattro... Torno in proposito ad invocare la felice esperienza fatta per i Comitati provinciali istituiti presso l'Istituto nazionale assicurazione malattie, alle cui disposizioni istitutive mi sono ispirato nel formulare la mia proposta di legge.

Io insisto per il testo da noi proposto, che è volutamente generico perché si tratta di una legge istitutiva, la quale potrà avere tutti i dettagli necessari in sede deliberante dal Consiglio dell'Istituto.

In particolare, se si dovesse adottare il testo del Governo, proporrei le seguenti modifiche:

Sulla composizione dei Comitati, al punto 1°), limitarlo al primo periodo: « da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nella proporzione prevista per il consiglio di amministrazione. « Al punto 4°) dovrebbe inserirsi la seguente formulazione »: dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funge da segretario », oppure « dal direttore della sede provinciale dell'Istitu-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1962

to », qualora le funzioni di segretario siano demandate — come previsto dalla proposta governativa — ad un impiegato della sede dell'Istituto.

Sul penultimo comma (nomina dei membri del Comitato da parte del prefetto) sono contrario, in quanto per il comitato dell'I.N. A.M. le nomine vengono fatte dal Ministro del lavoro. Così pure sono contrario all'inserimento del prefetto previsto all'ultimo comma.

REPOSSI. Sono d'accordo con il presentatore e Relatore della proposta di legge, sul fatto che il presidente del Comitato non debba essere il direttore provinciale dell'Istituto. Propongo di dire che « Il Comitato è presieduto da un membro eletto dal Comitato, scelto fra i membri di cui alla lettera l) ».

PRESIDENTE. A me pare che ci si dovrebbe limitare alla scelta fra i membri rappresentanti dei lavoratori.

SCALIA VITO, *Relatore*. Debbo dire onestamente che gli accordi presi dalle organizzazioni sindacali prevedono che possa essere scelto fra i rappresentanti sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non sono in grado di accogliere quanto proposto dall'onorevole Scalia, per una ragione semplicissima. Sono tornato, infatti, da Milano soltanto questa mattina; non ho, quindi, avuto il tempo materiale per approfondire, dettagliatamente, la questione.

PRESIDENTE. Possiamo sospendere la discussione in merito all'articolo 1, proseguendo con l'esame degli altri.

SCALIA VITO, *Relatore*. Ritengo sia preferibile esaminare insieme i vari articoli della proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio (3922) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Merlin Angelina ed De Lauro Matera Anna: Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano (37) e Re Giuseppina ed altri: Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (1166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3922: « Divieto di licenziamento del personale fem-

minile per causa di matrimonio », e delle proposte di legge n. 37, di iniziativa dei deputati Merlin Angelina e De Lauro Matera Anna: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano », e n. 1166, di iniziativa dei deputati Re Giuseppina, Cinciari Rodano Maria Lisa, Romagnoli, Bei Ciufoli Adele, Lama, Iotti Leonilde, Rossi Maria Maddalena, Maglietta, Borellini Gina, Venegoni, Diaz Laura, Viviani Luciana, Sulotto, Grasso Nicolosi Anna, Minella Molinari Angiola, Nannuzzi, Mazzoni: « Divieto di licenziamento per causa di matrimonio ».

Per assenza del Relatore, onorevole Colombo Vittorino, la discussione di tali provvedimenti viene rinviata alla prossima seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni per l'estensione dell'assemblea sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2663); Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione (2682),

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 2663, di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, De Marzi Fernando, Merenda, Negroni, Sammartino: « Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione », e n. 2682, di iniziativa dei deputati Mazzoni, Armaroli, Sulotto, Bettiol, Conte, Pigni, Gorreri Dante, Castagno: « Assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione ».

L'onorevole De Marzi Fernando, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore*. Le proposte al nostro esame concernono l'assistenza malattia a favore degli artigiani pensionati che ne sono, a tutt'oggi, privi.

L'artigiano, infatti, che cessa dal lavoro viene ad essere cancellato dall'albo degli artigiani, perdendo, quindi, l'iscrizione dalla mutua relativa e di conseguenza il diritto all'assistenza.

Già in occasione dell'approvazione della legge relativa all'aumento delle pensioni per detta categoria, si discusse del problema e si disse come fosse urgente risolverlo, anche se lo stesso concerneva un numero limitato di persone.

La prima di dette proposte di legge, di iniziativa dell'onorevole Titomanlio, ha un indirizzo mutualistico nell'ambito dell'artigianato stesso; risolve, cioè, il problema dell'as-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1962

sistenza attraverso la stessa mutualità artigiana, stabilendo, praticamente, che da parte dello Stato deve continuare a venire il contributo del quale l'artigiano fruiva quando era in efficienza. La proposta Mazzoni prende un'altra strada; riporta, cioè, il pensionato artigiano nel grande istituto dell'assistenza prevista a seguito della legge concernente la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed assistito attraverso l'Inam.

Detta proposta, però, non risolve il problema del finanziamento, in quanto l'artigiano andrebbe a gravare sul fondo adeguamento pensioni, che è un fondo alimentato dai lavoratori dipendenti e non dai lavoratori autonomi.

E infatti, per quanto la proposta ministeriale di emendamenti a queste due proposte di legge, rechi come titolo: « Emendamenti alle proposte di legge nn. 2663 e 2682 », mi sembra, dall'esame degli emendamenti stessi, che il Ministero abbia scelto la strada di rimanere nell'ambito della mutualità artigiana, cioè gli emendamenti si riferiscono praticamente alla proposta di legge n. 2663 dell'onorevole Titomanlio, lasciando da parte la proposta di legge Mazzoni perché se è facile stabilire che l'assistenza a questi pensionati sia a carico dell'INPS, vi è da chiedersi se sia proprio il caso di affidare all'INPS l'assistenza ai pensionati di un mondo di lavoro autonomo quale è quello degli artigiani, creando un principio notevole che potrebbe portare anche altre categorie a richiedere l'assistenza dell'INPS per i propri pensionati.

La proposta di legge Titomanlio, invece, inquadra il problema e lo risolve nell'ambito dello stesso settore degli artigiani. Quindi, il Relatore non può che esprimere parere favorevole alla scelta della strada logica, normale, che vuole che i pensionati artigiani, che hanno cessato il lavoro, continuino ad essere assistiti nell'ambito della loro stessa mutualità, godendo dello stesso trattamento di quelli che lavorano, senza tuttavia dover più corrispondere i contributi.

Invece, la proposta di legge del collega Mazzoni ed altri pone il pensionato artigiano completamente fuori della sua cerchia, del suo settore.

Infine, io proporrei di procedere direttamente all'esame degli articoli seguendo gli emendamenti del Governo, il che faciliterebbe notevolmente il nostro compito, tenuto anche conto del fatto che essi sono più favorevoli ai lavoratori. Così, per esempio, all'articolo 1, oltrepassando e migliorando la proposta di legge Titomanlio, il Governo propone di con-

cedere anche l'assistenza a famigliari eventualmente a carico del pensionato, e inoltre la concede anche dopo i 180 giorni, cioè praticamente prevede che il vecchio artigiano abbia la necessità di essere assistito anche più a lungo e non pone limite alla durata della malattia.

All'articolo 2 l'emendamento governativo prevede la divisione della contabilità. Io sarei più favorevole alla parola « gestione » anziché « contabilità » per i pensionati artigiani nell'ambito della mutualità artigiana. Questo perché siccome ci deve essere un contributo a carico degli altri artigiani in base alla spesa che viene sopportata per i pensionati, è necessario creare una gestione a parte. Per questo vorrei presentare un emendamento all'emendamento del Governo.

L'articolo 3 prevede la formazione di questa contribuzione che prevede: 1°) a carico dello Stato lo stesso contributo che esso corrisponde quando l'artigiano è in attività di lavoro; 2°) un contributo a carico degli artigiani che svolgono la loro attività. Noto che nella proposta Titomanlio si parla di eventuali contributi integrativi, mentre nell'emendamento governativo si parla senz'altro di contributo integrativo. In questo caso io manterrei la formulazione legata all'eventualità così come è previsto nella proposta Titomanlio, perché potrebbe anche darsi che, con il contributo del Governo, non fosse necessario un contributo integrativo da parte degli artigiani in attività.

In sede di ripartizione dei fondi l'organizzazione centrale deve tener conto del pensionamento nelle varie provincie.

Nell'articolo 4 viene prevista l'applicazione delle norme di legge di carattere sostanziale, e nell'emendamento governativo ci si dimentica di tener conto (cosa invece che è fatta dalla proposta Titomanlio all'articolo 7) del Regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani che ormai ha valore di legge essendo stato approvato dal Ministero del lavoro.

In forza dell'articolo 5, il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere l'onere relativo. Per questo articolo è stato chiesto il prescritto parere alla Commissione Bilancio e mi auguro che detta Commissione non abbia a fare obiezioni in quanto si tratterà di una cifra molto modesta, nell'ambito del Bilancio, nel quale praticamente questa cifra è già iscritta perché praticamente si cerca di mantenere in vita il contributo di 1500 lire a carico degli artigiani anche se pensionati.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1962

L'articolo 6 prevede che l'erogazione della assistenza malattie ha inizio dal sessantesimo giorno successivo al pensionamento. Sarei contrario a questo emendamento governativo e ne proporrei la soppressione, dicendo che l'assistenza malattia decorre dal giorno di pubblicazione della legge, perché certamente la mutualità artigiana non andrà incontro a gravi inconvenienti anche se accorderà subito l'assistenza anziché attendere sessanta giorni. Aggiungerei invece all'articolo 6 — come ebbi già a riferire nel corso della discussione della proposta di legge per la pensione — il contenuto dell'attuale articolo 8 della legge applicativa della pensione ai commercianti; cioè il diritto di opzione per gli artigiani che hanno altro titolo all'assistenza (o perché ex dipendenti statali, o perché ex iscritti all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia) fra l'assistenza propria dei pensionati statali e quella per invalidità e vecchiaia. Questa disposizione che ha valore nell'ambito dei commercianti dovrebbe averlo anche nell'ambito degli artigiani.

Questa in breve l'esposizione delle proposte di legge Titomanlio e Mazzoni nonché degli emendamenti del Governo. Mi auguro che la Commissione Bilancio non abbia a fare obiezioni sulla corresponsione del contributo da parte dello Stato, e che la legge possa essere al più presto inviata al Senato, in modo che se ne possa prevedere l'entrata in vigore, a favore degli artigiani, col 1° gennaio 1963.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI. Sono d'accordo, in linea di massima, con quanto esposto dal Relatore. Sottolineo anche il vantaggio di aver esteso ai familiari a carico del pensionato i benefici e di non aver posto limiti all'assistenza stessa (limiti di tempo). Sottolineo, altresì, l'importanza della ripartizione, a cui si è dato luogo, del fondo di solidarietà nazionale, che deve tener conto delle esigenze anche concernenti il costo dell'assistenza stessa.

Per inciso debbo dire che il numero dei pensionati nelle regioni meridionali è di gran lunga superiore a quello delle regioni settentrionali, per cui detta ripartizione viene a vantaggio delle zone più depresse.

Per quel che si riferisce all'incidenza economica, vi è da tener conto del fatto che coloro che andranno in pensione al 1° gennaio prossimo sono già iscritti alla mutua, in quanto abbiamo loro consigliato di continuare a figurare titolari di imprese artigiane, in maniera da non perdere l'assistenza malattia.

Essendo, poi, 60.000 circa i pensionati attuali, l'onere per lo Stato sarà di 90 milioni per un anno.

Difficoltà di ordine economico, per una cifra così modesta, non dovrebbero quindi sussistere.

VENEGONI. Noi non siamo stati in grado di esaminare a fondo le proposte del Governo, dal momento che soltanto ora ne abbiamo preso visione.

PRESIDENTE. Nessuna difficoltà ad aggiornare la discussione anche su questo punto, dal momento che l'onorevole Mazzoni mi aveva pregato di fare in modo che lo stesso fosse presente.

VENEGONI. Anche se lo fosse, dubito che la questione potrebbe esaurirsi questa sera. Quello presentatoci dal Governo è un vero e proprio nuovo testo; non potremmo entrare nel merito se non dopo averlo esaminato.

REPOSSI. A me non pare che sia così innovativo quanto proposto dal Governo, dal momento che entra nello spirito della proposta Titomanlio.

Pare a me che gli emendamenti governativi, a parte la questione relativa alla gestione o contabilità separata, questione di importanza relativa, costituiscono un innegabile valido contributo alla soluzione del problema.

Penso anch'io poi che, salvo che non vi sia un motivo di ordine tecnico, la questione dell'entrata in vigore della legge possa essere facilmente risolta. Importante, sempre a mio avviso, è anche la opzione proposta dal relatore. L'artigiano potrebbe, infatti, essere già titolare di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, di pensione dello Stato, ecc.. E bene evitare confusioni. Per quanto concerne la proposta Mazzoni, la stessa, attraverso due articoli — che tra l'altro, potremmo dire, non rispettano l'articolo 81 della Costituzione — vuole portare il pensionato artigiano sul piano dell'assistenza di cui all'assicurazione generale.

Noi abbiamo la legge del '55 che, se ben ricordo, stabilisce come ogni pensionato debba essere assistito da quell'ente, dell'assistenza del quale già fruiva.

Quindi io chiedo: diamo l'assistenza malattia affidandola all'Ente a ciò più indicato, cioè la Cassa malattie per gli artigiani; e se qualcuno ha dei diritti maggiori da far valere diamogli la possibilità di opzione per avvalersi di questa condizione di favore.

Sono lieto che il Governo si sia orientato bene, non solo tecnicamente ma anche sotto il punto di vista della questione sociale, dando agli artigiani la possibilità di ottenere

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1962

questa realizzazione che adempie ad un impegno del Governo, che risale all'epoca della estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli artigiani, e ad un desiderio espresso da tutta l'Assemblea.

Concludo dichiarandomi pienamente d'accordo con le proposte del Governo e con gli emendamenti del Relatore.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le idee del Governo su questa legge le ha già esposte il Relatore. Faccio tuttavia qualche riserva sugli emendamenti agli emendamenti, e specialmente sulla richiesta sostituzione della parola « gestione » a « contabilità », in quanto non credo sia il caso di accettare l'emenda-

mento del Relatore. Ad ogni modo mi riservo di consultarmi con l'onorevole Relatore in modo da poter precisare il pensiero del Governo anche su questo punto alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,45.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI